



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

Aldino S.r.l.

e p.c.

ARPAT – Dip. Lucca

OGGETTO: Legge regionale 10/2010, articolo 58. Richiesta di parere circa la proposta di modifica del quadro riassuntivo delle emissioni presso lo stabilimento ubicato in Via E. Balestreri n. 236 Loc. Ponte a Moriano Lucca. Proponente Aldino S.r.l. Nota di risposta.

Con nota del 21/09/2022 (prot. n. 0359892) il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA in merito ad una revisione del quadro emissivo del pastificio situato in Loc. Ponte a Moriano, Comune di Lucca, allegando la relativa documentazione.

L'impianto della Società Aldino S.r.l.:

- è esistente, svolge l'attività di pastificio industriale;
- è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 2725 del 22/06/2015 (rilasciata dal Suap Comune di Lucca con atto unico n. 205/15 del 24/06/2015) e successiva modifica con D.D. n. 3517 del 07/08/2015 (atto unico SUAP n. 280/15 del 20/08/2015), volturata (da Pastificio Mennucci SpA a Aldino Srl) con Decreto della Regione Toscana n. 18880 del 14/02/2019; modificata da ultimo con Decreto 10895 del 25/06/2021.

L'AUA è comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e smi (in fognatura pubblica delle acque reflue industriali);
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D.Lgs 152/06 e smi (scarico di acque reflue industriali di raffreddamento in acque superficiali);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
 - nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;
- il Settore scrivente, con Decreto n. 4602 del 21/06/2016, ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di riorganizzazione aziendale; il termine per la realizzazione degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, è stato prorogato di 5 anni con Decreto n. 895 del 25/06/2021;
- l'attività dell'impianto è ricompresa nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7. lettera b) "impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale";
 - il Settore VIA si è espresso, in data 21/05/2021 (prot. n. 0223061), in merito a modifiche impiantistiche ritenendole non sostanziali ai fini VIA; tali modifiche consistevano sostanzialmente nell'ampliamento di uno dei fabbricati presenti in impianto, denominato Pastificio 2.

Il proponente, con la richiesta in esame, chiede alcune modifiche al quadro emissivo assentito in sede di verifica di assoggettabilità del 2016 e nella vigente AUA. In particolare chiede, in ragione di non definite difficoltà tecniche, che l'altezza dei camini E21 (a.b. – esistente ed a.c. nuovo) sia mantenuta a 16 m e non



innalzata a 22 m, come previsto dallo stesso proponente nell'ambito del procedimento di verifica di VIA del 2016 e prescritto nel relativo provvedimento conclusivo. Secondo il proponente, anche la suddetta altezza dei camini consentirà di rispettare i valori limite per le emissioni previsti dalla normativa e dal PRQA.

Il Proponente richiede la revisione del quadro emissivo per la nuova configurazione aziendale a regime. Tale configurazione, una volta realizzato il nuovo capannone (capannone 2), prevede la messa in funzione dei nuovi macchinari; prevede inoltre che l'attività produttiva attualmente svolta nel pastificio denominato 1 cesserà e che cesseranno le emissioni in atmosfera associate (in particolare quelle significative). Il proponente precisa che prima cesserà l'attività nel pastificio 1 e successivamente inizierà l'attività nel nuovo capannone 2. Nella configurazione futura, vengono previsti limiti emissivi inferiori rispetto allo stato attuale per il parametro NOx. Con riferimento ai limiti emissivi previsti nella nuova configurazione aziendale, il proponente si adegnerà a quanto previsto dal vigente PRQA ed a quanto previsto per gli impianti di combustione dal D.Lgs 183 del 15/11/2017.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, a seguito della cessazione delle attività presso il capannone denominato pastificio 1 ed all'avvio delle attività nel capannone 2, il proponente segnala che a livello qualitativo essi non varieranno significativamente e che il punto di scarico rimane invariato.

Il proponente prevede che l'inizio delle attività nel nuovo capannone e la cessazione dell'attività nel Pastificio 1 avverranno nel mese di maggio 2023.

Ciò premesso, si rileva che il Decreto n. 4602 del 21/06/2016 di esclusione da VIA, contiene delle prescrizioni riguardanti, tra l'altro, l'altezza dei camini, ai fini della adeguata dispersione degli inquinanti emessi, di seguito riportate:

"[...]"

d) dare evidenza che, per quanto attiene la qualità dell'aria, vengano ad essere applicate all'impianto le migliori tecniche disponibili al fine di minimizzarne l'impatto causato dalla emissione sia di NOx che di polveri;

e) fatto salvo quanto indicato alla precedente lettera d), dare evidenza che il quadro emissivo di progetto, sottoposto ad autorizzazione, per le sorgenti E1, E9, E21, E50 ed E51 corrisponda a quanto riportato nella Tabella 1 del contributo tecnico istruttorio di ARPAT (Area Vasta Centro, Settore modellistica previsionale) del 16.12.2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) [...]";

Nelle conclusioni del suddetto contributo del Settore Modellistica di ARPAT si dava evidenza che dalle autonome simulazioni elaborate dall'Agenzia con il codice ISCST3 di US-EPA *"[...]emerge una sostanziale conferma delle conclusioni cui giunge il proponente nella documentazione depositata, e cioè e che il quadro emissivo proposto comporta una riduzione degli impatti sui recettori, in particolare a causa della riduzione dell'effetto building downwash dovuta al previsto innalzamento della sorgente emissiva E21 da 16 m a 22 m. Si ritiene pertanto che, limitatamente alle emissioni di ossidi di azoto la procedura possa concludersi col pronunciamento di non assoggettabilità a VIA a condizione che il quadro emissivo "di progetto" da autorizzare (oggetto delle opportune verifiche da effettuarsi dopo la realizzazione delle opere previste) per le sorgenti E1, E19, E21, E50 ed E51 corrisponda a quanto riportato nella Tabella 1 del presente contributo[...]"*.

Nel procedimento di proroga dei termini di validità del suddetto decreto di verifica, ARPAT si era espressa il 15/06/2021 indicando *"[...] Per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza si ritiene opportuno che siano comunque ottemperate le prescrizioni e raccomandazioni di cui al decreto 4602/2016 già attuabili in questa fase, con particolare riferimento a scarichi, emissioni ed all'impatto acustico[...]"*; il Decreto di proroga n. 895 del 25/06/2021 concludeva indicando che: *"Ritenuto infine necessario confermare le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al Decreto n. 4602/2016, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa"*.



Il Settore VIA con nota del 23/09/2022 (prot. regionale n. 0363430) ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ad ARPAT, in merito alla richiesta avanzata dal proponente.

Il contributo di ARPAT del 20/10/2022 (prot. regionale n. 0400484) richiama i contenuti e le conclusioni del Settore Modellistica dell'Agenzia, allegato A al Decreto 4602/2016, e quindi evidenzia che dalla documentazione presentata, “[...] risulta che le altezze dei camini variano da 16 m a 14 m, da cui si evincerebbe che non è stata rispettata la prescrizione riportata nel Decreto n. 4602 del 21/06/2016”.

Conclude “[...] Per quanto sopra, prima di emettere l'AUA dovranno essere verificate od inserite nell'autorizzazione tutte le prescrizioni del Decreto di esclusione alla VIA, qualora non siano già state effettuate, compresa l'altezza dei camini che, in base allo studio meteo diffusionale effettuato dal Settore specialistico di ARPAT dovranno essere di 22 m.

Per quanto riguarda il quesito se “la riduzione della prevista altezza dei camini può determinare un differente regime di diffusione degli inquinanti in atmosfera (ad es.: polveri ed ossidi di azoto) e quindi differenti effetti sulla qualità dell'aria dovuti all'esercizio dello stabilimento in esame”, la risposta si trova già nel contributo specialistico di ARPAT in cui si diceva per una riduzione degli impatti sui recettori, dovrà essere previsto un innalzamento della sorgente emissiva E21 da 16 m a 22 m.”;

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

dato atto che la modifica richiesta riguarda l'aggiornamento del quadro emissivo da inserire in AUA, conseguente la dismissione delle attività attualmente svolte nel capannone 1 ed alla conseguente entrata in esercizio delle attività svolte nel nuovo capannone 2; in particolare la suddetta richiesta prevede che l'altezza dei camini E21 sia mantenuta a 16 m e non più innalzata a 22 m, come progettato dallo stesso proponente nella documentazione agli atti del procedimento di verifica del 2016, come positivamente valutato in tale sede e come prescritto con il provvedimento di verifica. Tale valutazione fu svolta e tale prescrizione fu prevista sulla base dello studio meteo-diffusionale presentato dal proponente e delle simulazioni operate del Settore modellistica previsionale di ARPAT, in base alle quali emerse che l'altezza di 22 m (camini E21) era necessaria alla adeguata dispersione degli inquinanti;

la modifica richiesta non comporta variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto né un suo potenziamento; non comporta variazioni di localizzazione o di tecnologia né ampliamenti; tuttavia comporta incremento significativo dei fattori di impatto sull'atmosfera, in termini di qualità dell'aria, in quanto la minore altezza dei camini E21 non consente adeguata dispersione degli inquinanti emessi, come da specifica valutazione specialistica del Settore modellistica previsionale di ARPAT del 2016, rispetto alla quale il proponente non ha fornito alcun elemento tecnico di novità;

pertanto la modifica in oggetto è da inquadrarsi tra quelle di cui al punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006 ed è ritenersi sostanziale ai fini VIA, ai sensi dell'art. 6 commi 9 e 9bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010. Il progetto di detta modifica deve quindi formare oggetto di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da presentare al Settore scrivente. A tal fine il proponente deve tenere conto di quanto



previsto all'art.19 ed allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs.152/2006, all'art.48 della l.r. 10/2010, dalla d.g.r. 1196/2016, allegati A e B, dalla "Guida per il proponente" pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo www.regione.toscana.it/via , nonché dal vigente PRQA. Si raccomanda inoltre di tenere conto di quanto previsto nel provvedimento di verifica del 2016 e nel provvedimento di proroga del 2021.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

Cordiali saluti.

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Dott. Sandro Garro)

PC-LC

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento;



i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.